



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 232 DEL 4 febbraio 2003

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare dell'1-2 febbraio 2003 – Seconda giornata ritorno

Atalanta-Juventus 1-1  
Chievo Verona-Lazio 1-1  
Empoli-Como 0-0  
Milan-Modena 2-1  
Parma-Udinese 3-2  
Piacenza-Brescia 1-4  
Reggina-Perugia 3-1  
Roma-Bologna 3-1  
Torino-Internazionale 0-2

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 3-4 febbraio 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 61

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare dell'1-2 febbraio 2003 – Seconda giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



## Gara Soc. Torino – Soc. Internazionale

### *Il Giudice Sportivo*

Ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3 C.G.S., relativamente alla condotta del calciatore **Franco Ramallo Josè Maria** (Soc. **Torino**) in danno del calciatore **Zanetti Cristiano** (Soc. **Internazionale**) al 12° del primo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva;

osserva:

le immagini evidenziano che, all'11° del primo tempo, un gruppo di calciatori del Torino e dell'Internazionale, era posizionato nell'area di rigore di quest'ultima, vicino al dischetto, in attesa che venisse battuto un calcio di punizione dal Torino. Nella circostanza il calciatore Franco, con la mano destra chiusa a pugno, colpiva da dietro sul fianco destro Zanetti, il quale piegava le ginocchia e poi cadeva a terra. L'Arbitro – che nel frattempo si stava spostando dalla zona di battuta all'interno dell'area per seguire la ripresa del gioco – raggiungeva il gruppo dei calciatori sopra menzionato quando già Zanetti era finito sul terreno. L'Arbitro scambiava qualche frase con i calciatori lì presenti, rivolgeva lo sguardo verso la linea laterale esterna di destra, evidentemente per cogliere eventuali indicazioni su quanto accaduto dall'Assistente n. 1; poi faceva riprendere il gioco senza adottare provvedimenti disciplinari. Zanetti, dal canto suo rialzatosi da terra, riprendeva a giocare senza necessità di interventi da parte dello staff medico.

Così ricostruito l'episodio sulla base delle immagini esaminate a velocità sia normale che rallentata, occorre verificare la sussistenza dei requisiti posti dall'art. 31 comma a 3) CGS ai fini dell'utilizzabilità della prova televisiva.

La condotta del calciatore Franco è avvenuta **a gioco fermo**. Infatti l'azione non era, in quel momento ancora ripresa perchè il calcio di punizione in favore del Torino non era stato battuto.

Il fatto è **sfuggito al controllo degli ufficiali di gara**. Le immagini documentano, infatti, che l'Arbitro si avvicina al punto in cui Zanetti è piegato verso terra dopo che il pugno è stato inferto dall'avversario. La circostanza è stata confermata nel suo supplemento dal direttore di gara il quale ha precisato che egli, in attesa dell'effettuazione del calcio di punizione, si stava collocando in posizione per seguire la ripresa del giuoco, ed il suo campo di visuale non comprendeva il punto in cui si trovavano Franco e Zanetti. Quanto all'Assistente n. 1, la sua posizione non è documentata dalle immagini che riprendono il momento in cui venne dato il pugno da Franco, e l'Arbitro ha specificato nel suo supplemento che il collaboratore non potè rilevare nulla, essendo impegnato in quei frangenti a controllare la regolarità di distanza della barriera.

Il pugno sferrato da Franco deve qualificarsi come **atto violento**, cioè come gesto intenzionalmente diretto ed idoneo a ledere l'integrità fisica dell'avversario. La ripresa televisiva dimostra che Franco colpì volontariamente, con il pugno chiuso, l'avversario in una zona del corpo che poteva essere idonea a subire conseguenze lesive. La stessa reazione immediata di Zanetti, che cadeva a terra comprimendosi la parte del corpo raggiunta dal pugno, appare – sulla scorta delle immagini – come conseguenza reale, e non simulata, di un dolore avvertito per effetto del colpo ricevuto. A conferma di un connotato di gratuita offensività, va rilevato che Franco compì quel gesto in un contesto nel quale non era in atto alcun contrasto o scorrettezza ai suoi danni da parte dell'avversario.

Ricorrono pertanto tutti i requisiti per l'utilizzabilità della prova televisiva, al fine di sanzionare disciplinarmente la condotta del calciatore Franco Ramallo, sfuggita al controllo degli Ufficiali di gara.

Quanto al determinazione dell'entità della sanzione, vanno tenute in considerazione – come attenuanti della gravità – sia la circostanza che il pugno non fu inferto, data la posizione rispettiva dei due calciatori, con una forza particolarmente accentuata sia la circostanza che il colpo non provocò esiti lesivi di sorta in danno di Zanetti, il quale infatti poté riprendere nell'immediatezza a giocare in condizioni di piena efficienza fisica e senza che fosse nemmeno necessario un intervento dello staff medico.

Sulla scorta dei parametri di valutazione costantemente utilizzati in sede disciplinare per fatti analoghi, appare in conclusione misura adeguata all'entità del gesto compiuto dal calciatore Franco Ramallo la squalifica per due giornate effettive di gara.

#### *P.Q.M.*

Delibera di infliggere al calciatore **Franco Ramallo José Maria** (Soc. **Torino**) la squalifica per **due** giornate effettive di gara.

\* \* \* \* \*

#### a) SOCIETA'

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, in numerose occasioni durante il primo tempo, intonato cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario, allorchè questi era in possesso del pallone; **sanzione irrogata in applicazione dell'art. 10 commi 2 e 5 C.G.S.**, attenuata per le documentate iniziative della Società per la prevenzione di simili comportamenti e perchè si tratta di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, in più occasioni nel primo e nel secondo tempo, lanciato fumogeni accesi ed altri oggetti sul terreno di giuoco, in particolare in direzione di appartenenti alle Forze dell'ordine, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **MODENA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere con fragore numerosi mortaretti e petardi sul terreno di giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **COMO** per avere suoi sostenitori, nel primo e nel secondo tempo, fatto esplodere alcuni petardi nel recinto di giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **REGGINA** per avere due suoi sostenitori, al 26° del primo tempo, fatto indebito ingresso sul terreno con modalità pacifiche.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00**

**DONI Cristiano** (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; perchè, dopo la notifica dell'espulsione, rivolgeva all'Arbitro frasi irrispettose, mantenendo un atteggiamento di protesta plateale anche al momento di uscire dal terreno di giuoco; sanzione aggravata, quanto alla misura dell'ammenda, perchè capitano della squadra.

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**FERRARI Matteo** (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete.

**KROLDROP Per** (Udinese): perchè, al 46° del primo tempo, colpiva da tergo un avversario con un calcio ad una gamba.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**BONERA Daniele** (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**CAMORANESI Mauro** (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**CRISTANTE Filippo** (Piacenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**GIAMPIERETTI Flavio** (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**NEGRO Paolo** (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)**

**ZENONI Damiano** (Atalanta).

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)**

**GATTUSO Gennaro Ivan** (Milan).

#### **AMMONIZIONE**

#### **QUINTA SANZIONE**

**CEVOLI Roberto** (Modena).

### **PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)**

**EMRE Belozoglu** (Internazionale)

**FRANCESCHINI Ivan** (Reggina)

**JUNIOR De Souza Jenilson** (Parma)

**PISANO Marco** (Brescia)

**VRYZAS Zisis** (Perugia).

#### **AMMONIZIONE**

#### **SESTA SANZIONE**

**CONTICCHIO Alessandro** (Torino)

**DELLI CARRI Daniele** (Torino)

**DI LORETO Marco** (Perugia)

**PINZI Giampiero** (Udinese).

QUINTA SANZIONE

**VARGAS Jorge** (Reggina).

SECONDA SANZIONE

**FICINI Fabrizio** (Empoli)

**LANNA Salvatore** (Chievo Verona)

**UNGARI Luca** (Modena)

**VIALI Willian** (Perugia).

PRIMA SANZIONE

**BAIOCCO Davide** (Piacenza).

**MARTINEZ Vidal Gilberto** (Brescia)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**MAMEDE Jose'** (Reggina)

**MILANETTO Omar** (Modena).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 14 febbraio 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 FEBBRAIO 2003

IL SEGRETARIO  
*Giorgio Marchetti*

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*